IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUARTA SERIE - Vol. X

(40° della intera Collezione).

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1928

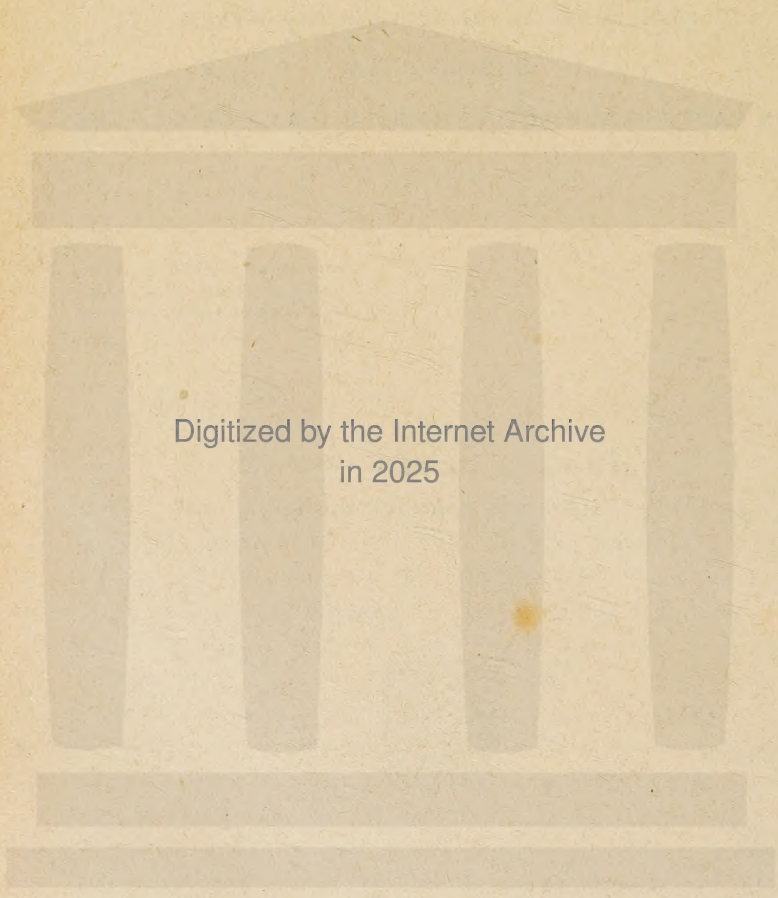

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1928-01_10_1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. I° - Gennaio 1928

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE**. - **Atti del S. P. Pio XI.** Enciclica su la vera unità della Religione, p. 3. – **S. C. del Concilio.** Sul servizio corale, p. 13. — **CONSULTAZIONI.** Circa i diritti del Vescovo su una società di mutuo soccorso fra sacerdoti, p. 15. — **QUESTIONI.** Circa la dote delle Clarisse, p. 19. II. Circa il valore della testimonianza del Confessore, p. 21. — **BREVI RISPOSTE** (n. 1-9), p. 23. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Atti del Concistoro, ecc., p. 24. — **RECENSIONI**, p. 32.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Santo Padre Pio XI.

A tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi e agli altri Ordinari aventi pace e comunione con la Sede Apostolica. Sul come promuovere la vera unità religiosa. [*A. Ap. S.*, XX, p. 5; tr. it. in *Oss. Rom.*, 11-1-'28].

Enciclica. (1) – PIVS PP. XI. *Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — Mortalium animos* nunquam fortasse alias tanta incessit cupiditas fraternae illius, qua — ob unam eandemque originem ac naturam — inter nos obstringimur copulamurque, neces-

(1) La presente enciclica è lo splendido *epilogo* dei documenti che citavamo a proposito della Circolare del S. Ufficio su la pseudo-unione di tutta la cristianità, (p. 326 del vol. prec.), è la *giustificazione* più palese dell'astensione della Chiesa cattolica dai recenti congressi adunati in proposito (cfr. ivi, p. 195), astensione che molti non si erano peritati di condannare in nome della « carità », è infine la *direttiva* esatta e chiara da seguire dal movimento che si delinea in varie Chiese dissidenti, specie nell'anglicana, nel senso di ritorno alla Chiesa cattolica. Non ci dilunghiamo nel rilevare l'alto valore di questo testo dogmatico, al quale perciò dobbiamo conservare la sua lettera originale; a facilitarne l'intelligenza basterà questo conciso riassunto. – Riconoscendo la generale tendenza contemporanea verso una maggiore unione dei popoli, l'Enciclica constata come alcuni vogliano trasferir l'unione dall'ordine politico al religioso, accomunando la religione vera alle false, ritenendo che tutte le religioni siano buone e lodevoli. Sotto una maggiore apparenza di bene molti promuovono una fallace unità religiosa tra i cristiani, specialmente quelli che chiamano « pancristiani » tendendo a scalzare il fondamento della fede cattolica. Contro un sì pernicioso inganno il Santo Padre richiama l'attenzione dei Vescovi perchè ne premuniscano il loro popolo, e chiarisce i principii della *vera unità religiosa* (Cfr. anche Leone XIII, enc. *Satis cognitum*, 29, VI, 1896).

Iddio creatore è anche rivelatore all'uomo del modo con cui vuole essere onorato e servito, cioè della vera religione, per cui ha fondato in terra la sua Chiesa. Dovere della creatura umana è dunque credere alla rivelazione e ubbidire ai precetti di Dio, e perciò aderire alla Chiesa: ma non quale è supposta dagli erranti, bensì quale fu in verità voluta e fondata da Cristo, e quale per le promesse dell'assistenza di Cristo stesso persevera una e identica lungo i secoli fino al presente, cioè la Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

situdinis cum confirmandae tum ad commune humanae societatis bonum transferendae, quantam per nostra haec tempora incessisse videmus. Cum enim nationes pacis muneribus nondum plene fruantur, quin immo vetera alicubi et nova discidia in seditiones inque civiles conflictiones erumpant; controversias autem sane plurimas, quae ad tranquillitatem prosperitamque populorum pertinent, dirimi nequaquam liceat, nisi concors eorum actio atque opera intercedat, qui Civitatibus praesunt earumque negotia gerunt ac provehunt; facile intellegitur – eo magis quod de generis humani unitate iam nulli dissentiunt – quare cupiant plerique, ut, universa eiusmodi germanitate instinctae, cotidie arctius variae inter se gentes cohaereant.

Rem haud dissimilem in iis, quae invectam a Christo Domino Novae Legis ordinationem respiciunt, efficere quidam contendunt. Quod enim pro comperto habeant, homines quovis religionis sensu de-

Ma quelli che si sono separati negano questa unità di fede e di governo della vera Chiesa di Cristo, e vorrebbero perciò l'unione mediante l'accordo su alcuni pochissimi punti, i più *fondamentali* secondo essi, della fede, ritenendosi nel resto ciascuno quelle proprie opinioni per cui si sono staccati in altri tempi dalla Chiesa. Ora ciò è un trascinare la verità, e la verità rivelata da Dio, a patteggiamenti, a transazioni umane che sarebbero tradimenti, a cui la Chiesa Romana ha sempre resistito e resiste necessariamente. Essa propone, cioè, intiera e chiara per tutti la dottrina evangelica, giacchè Iddio non ha parlato per pochi: ma per tutti. È certamente cosa buona fomentare la carità fra i cristiani; ma non a scapito della fede su cui la carità stessa è fondata, non potendo i discepoli di Cristo dissentire fra loro nella verità della loro fede.

Non è possibile insomma concepire una società cristiana tra fedeli che siano liberi di seguire ciascuno un proprio modo di pensare circa l'oggetto stesso della fede; il che l'Enciclica illustra con parecchi esempi intorno ai punti negati in particolare dal protestantesimo.

Da un tale dissenso – continua l'Enciclica – nasce l'indifferentismo, cioè, la noncuranza della religione, e poi il modernismo, che considera la verità dogmatica non come verità assoluta, ma relativa, perciò mutevole secondo le varie condizioni dei tempi e le differenti disposizioni degli uomini.

Nè si può fare distinzioni fra i *dogmi*, quasi alcuni siano imposti, altri lasciati alla libera accettazione dei fedeli, perchè tutti sono da credersi per lo stesso motivo, cioè per l'autorità di Dio rivelante; onde non può essere minore la certezza della fede nell'uno che nell'altro dei *dogmi* rivelati, anche se qualcuno fu in tempi moderni, esplicitamente chiarito e solennemente definito, come è avvenuto circa il primato e il magistero infallibile del Romano Pontefice.

L'Encilica confuta i vari argomenti addotti dagli acattolici in favore della loro tesi unionistica, e, chiarito il vero concetto della unità della Chiesa, afferma che tale unità non si può promuovere che col procurare il ritorno dei dissidenti alla Chiesa Romana, unica vera Chiesa di Gesù Cristo, da essi miseramente disertata, e col persuadere gli acattolici, in generale, di assoggettarsi al governo del Vicario, del Divin Salvatore, il Romano Pontefice. (Cfr. anche *M. E.*, IX^2, p. 102 ss.).

Il documento pontificio termina con un vibrante appello rivolto ai figli separati e col voto che sorga presto il giorno nel quale tutti gli erranti ritornino finalmente all'amplesso paterno del successore di San Pietro.

stitutos perraro inveniri, idcirco eam in spem ingressi videntur, haud difficulter eventurum, ut populi, etsi de rebus divinis alii aliud tenent, in nonnullarum tamen professione doctrinarum, quasi in communi quodam spiritualis vitae fundamento, fraterne consentiant. Qua de causa ab iis ipsis conventus, coetus, contiones, haud mediocri cum auditorum frequentia, haberi solent, et advocari illuc ad disceptandum promiscue omnes, cum ethnici omne genus, tum christifideles, tum etiam qui ab Christo infeliciter descivere vel qui divinae eius naturae ac legationi praefracte pertinaciterque repugnant. Eiusmodi sane molimenta probari nullo pacto catholicis possunt, quandoquidem falsa eorum opinione nituntur, qui censent, religiones quaslibet plus minus bonas ac laudabiles esse, utpote quae etsi non uno modo, aeque tamen aperiant ac significent nativum illum ingenitumque nobis sensum, quo erga Deum ferimur eiusque imperium obsequenter agnoscimus. Quam quidem opinionem qui habent, non modo ii errant ac falluntur, sed etiam, cum veram religionem, eius notionem depravando, repudient, tum ad naturalismum et atheismum, ut aiunt, gradatim deflectunt: unde manifesto consequitur, ut ab revelata divinitus religione omnino recedat quisquis talia sentientibus molientibusque adstipulatur.

At fucata quadam recti specie nonnulli facilius decipiuntur cum de unitate agitur christianos inter omnes fovenda. Nonne – dictitari solet – aequum est, immo etiam cum officio consentaneum, quotquot Christi nomen invocant, eos et a mutuis criminationibus abstinere sese et mutua tandem aliquando caritate coniungi? Ecquis enim dicere audeat, ab se Christum amari, nisi pro viribus optata ipsius perficienda curet, Patrem rogantis ut discipuli sui « unum » essent? (1) Atque idem Christus discipulos suos nonne hac veluti nota insigniri ab ceterisque distingui voluit, ut scilicet inter se diligerent: « In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem? » (2). Christiani quidem universi – addunt – utinam « unum » essent: etenim ad propulsandam impietatis luem multo plus possent, quae, cum latius in dies serpat ac pervagetur, enervare Evangelium parat. Haec aliaque id genus iactant atque inflant qui *panchristiani* vocantur; iidemque tantum abest ut pauci admodum rarique sint, ut, contra, in integros veluti ordines creverint, et in societates coiverint late diffusas, quas plerumque, etsi alii alia imbuti de rebus fidei doctrina, acatholici homines moderantur. Inceptum interea istud tam actuose provehitur, ut multifariam sibi civium assensum conciliet, et ipsos complurium catholicorum animos spe capiat alliciatque talis efficiendae unionis quae cum Sanctae Matris Ecclesiae votis congruere videatur, cui pro-

(1) Ioann., 17, 21
(2) Ioann., 13, 35.

fecto nihil antiquius quam ut devios ad gremium suum filios revocet ac reducat. Verum sub horum illecebris blandimentisque verborum error late sane gravissimus, quo catholicae fidei fundamenta penitus disiiciuntur.

Conscientia igitur apostolici officii cum moneamur, ut dominicum gregem perniciosis ne sinamus circumveniri fallaciis, vestram, Venerabiles Fratres, in cavendum eiusmodi malum diligentiam advocamus; confidimus enim, per scripta et verba cuiusque vestrum posse facilius et ad populum pertingere et a populo intellegi quae mox principia et rationes propositurus sumus, unde catholici accipiant quid sibi sentiendum agendumve cum res est de inceptis quae eo spectant, ut, quotquot christiani nuncupantur, ii omnes in unum corpus quoquo pacto coalescant.

A Deo, universarum rerum Conditore, idcirco creati sumus ut eum cognosceremus eique serviremus; plenum igitur Auctor noster ius habet, ut sibi a nobis serviatur. Potuit quidem Deus regundo homini unam tantummodo praestituere naturae legem, quam scilicet, creando, in eius animo insculpsit, eiusque ipsius legis ordinaria deinceps providenti temperare incrementa; at vero praecepta ferre maluit, quibus pareremus, et decursu aetatum, scilicet ab humani generis primordiis ad Christi Iesu adventum et praedicationem, hominem ipsemet officia docuit, quae a natura rationis participe sibi Creatori deberentur: « Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis, novissime diebus istis locutos est nobis in Filio » (1). Liquet inde, veram religionem esse posse nullam praeter eam quae verbo Dei revelato nititur: quam quidem revelationem, fieri ab initio coeptam et sub Veteri Lege continuatam, Christus ipse Iesus sub Nova perfecit. Iamvero, si locutus est Deus – quem reapse locutum, historiae fide comprobatur –, nemo non videt, hominis esse, Deo et revelanti absolute credere et omnimo obedire imperanti: utrumque autem ut nos, ad Dei gloriam nostramque salutem, recte ageremus, Unigenitus Dei Filius suam in terris Ecclesiam constituit. Porro qui se christianos profitentur, putamus eos facere non posse quin credant, Ecclesiam quandam, eandemque unam, ab Christo conditam esse; verum si quaeritur praeterea, qualem, Auctoris sui voluntate, eam esse oporteat, iam non omnes consentiunt. Ex iis enim bene multi, exempli causa, negant, Ecclesiam Christi adspectabilem atque conspicuam esse oportere, eatenus saltem, quatenus unum apparere debeat fidelium corpus, in una eademque doctrina sub uno magisterio ac regimine concordium; at, contra, Ecclesiam adspectabilem seu visibilem intellegunt non aliud esse, nisi Foedus ex variis chri-

(1) *Hebr.*, 1, 1 seq.

stianorum communitatibus compositum, licet aliis aliae doctrinis, vel inter se pugnantibus, adhaereant. – Ecclesiam vero suam instituit Christus Dominus societatem perfectam, natura quidem externam obiectamque sensibus, quae humani generis reparandi opus, unius capitis ductu (1), per vivae vocis magisterium (2) perque sacramentorum, caelestis gratiae fontium, dispensationem (3), in futurum tempus persequeretur; quamobrem et regno (4) et domui (5) et ovili (6) et gregi (7) eam comparando similem affirmavit. Quae quidem Ecclesia, tam mirabiliter constituta, Conditore suo itemque Apostolis eius propagandae principibus morte sublatis, desinere atque exstingui profecto non poterat, utpote cui mandatum esset, ut universos homines, nullo temporum locorumque discrimine, ad aeternam salutem perduceret: « euntes ergo docete omnes gentes » (8). Cuius in perpetua perfunctione muneris num Ecclesiae aliquid virtutis efficaciaeque defuturum est, quando ei praesens perpetuo adest Christus ipsemet, sollemniter pollicitus: « Ecce vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi ?» (9). Itaque fieri non potest quin Ecclesia Christi non modo et hodie et in omne tempus, sed etiam eadem prorsus exsistat, quae in aevo apostolico fuit, nisi dicere velimus – quod absit – Christum Dominum aut non suffecisse proposito, aut tum errasse cum asseveravit, portas inferi adversus eam nunquam fore praevalituras (10).

Atque hoc loco aperienda occurit ac tollenda falsa quaedam opinio, unde tota eiusmodi causa pendere videtur, itemque acatholicorum actio et conspiratio proficisci illa multiplex, quae ad consociandas christianas ecclesias, ut diximus, pertinet. Scilicet huius auctores consilii Christum dicentem: « Ut omnes unum sint... Fiet unum ovile et unus pastor » (11) paene infinite afferre consueverunt, ita tamen, ut significari per ea verba velint Christi Iesu votum et precem, quae adhuc effectu suo careant. Opinantur enim, fidei ac regiminis unitatem – quae verae et unius Ecclesiae Christi insigne est – nec fere unquam exstitisse antehac nec hodie exsistere; eandemque optari quidem posse et fortasse per communem voluntatum inclinationem aliquando effici, sed commenticium quiddam interea habendam esse. Addunt, Ecclesiam

(1) Matth., 16, 18 seq.; Luc. 22, 32; Ioann., 21, 15-17.
(2) Marc. 16, 15.
(3) Ioann., 3, 5; 6, 48-59; 20, 22 seq.; cfr. Matth., 18, 18; etc.
(4) Matth., 13.
(5) Cfr. Matth., 16, 18.
(6) Ioann., 10, 16.
(7) Ioann., 21, 15-17.
(8) Matth., 28, 19.
(9) Matth., 28, 20.
(10) Matth., 16, 18.
(11) Ioann., 17, 21; 10, 16.

per se, seu natura sua, in partes esse divisam, idest ex plurimis ecclesiis seu communitatibus peculiaribus constare, quae, disiunctae adhuc, etsi nonnulla doctrinae capita habent communia, tamen in reliquis discrepant; iisdem sane iuribus frui singulas; Ecclesiam, ad summum, ab aetate apostolica ad priora usque Oecumenica Concilia unicam atque unam fuisse. Oportere igitur aiunt, controversiis vel vetustissimis sententiarumque varietatibus, quae christianum nomen ad hunc diem distinent, praetermissis ac sepositis, de ceteris doctrinis communem aliquam credendi legem effici ac proponi, cuius quidem in professione fidei omnes non tam norint quam sentiant se fratres esse; multiplices autem ecclesias seu communitates, si universo quodam foedere coniunctae sint, ea iam condicione fore, ut solide fructuoseque impietatis progressionibus obsistere queant. Ista quidem, Venerabiles Fratres, communiter. Verumtamen sunt qui ponant ac concedant, Protestantismum, quem vocant, quaedam fidei capita nonnullosque externi cultus ritus, sane gratos atque utiles, inconsulto nimis abiecisse, quos, contra, Ecclesia Romana adhuc retinet. Mox tamen subiiciunt, hanc quoque ipsam perperam fecisse, quae priscam religionem corruperit, aliquibus doctrinis, Evangelio non tam alienis quam repugnantibus, additis ad credendumque propositis; quas inter praecipuam illam numerant de iurisdictionis Primatu, qui Petro eiusque in Sede Romana successoribus adiudicatur. In quo quidem numero adsunt, quamquam non ita multi, qui Romano Pontifici aut primatum honoris aut iurisdictionem seu potestatem quandam indulgeant, quam nihilominus non a iure divino sed a fidelium consensu quodammodo proficisci arbitrantur; atque alii vel eo progrediuntur, ut conventibus illis suis, quos versicolores dixeris, ipsum Pontificem praesidere cupiant. Quodsi multos, ceteroqui, reperire acatholicos licet fraternam in Christo Iesu communionem pleno ore praedicantes, at nullos profecto invenias, quorum in cogitationem cadat, ut Iesu Christi Vicario vel docenti vel gubernanti se subiiciant ac pareant. Interea affirmant, sese cum Ecclesia Romana, aequo tamen iure, idest pares cum pari libenter acturos: at agere si possent, non videtur dubitandum quin ea mente agerent, ut per pactum conventum forte ineundum ab iis opinionibus recedere ne cogerentur, quae causa adhuc sunt, cur extra unicum Christi ovile vagentur atque errent.

Quae cum ita se habeant, manifesto patet, nec eorum conventus Apostolicam Sedem ullo pacto participare posse, nec ullo pacto catholicis licere talibus inceptis vel suffragari vel operam dare suam; quod si facerent, falsae cuidam, christianae religioni auctoritatem adiungerent, ab una Christi Ecclesia admodum alienae. Num Nos patiemur – quod prorsus iniquum foret – veritatem, eamque divinitus revelatam, in pactiones deduci ? Etenim de veritate revelata tuenda in praesenti agitur.

Siquidem ad omnes gentes evangelica fide imbuendas misit Christus Iesus in mundum universum Apostolos, quos, ne quid errarent, per Spiritum Sanctum doceri ante voluit omnem veritatem (5): numne haec Apostolorum doctrina in Ecclesia, cui rector et custos Deus ipse adest, aut penitus defecit aut perturbata aliquando est ? Quodsi Evangelium suum Redemptor noster non ad apostolica tantum tempora, sed ad futuras quoque aetates pertinere, significanter edixit, potuitne obiectum fidei tam obscurum incertumve procedente tempore fieri, ut opiniones vel inter se contrarias hodie oporteat tolerari ? Hoc si verum esset, dicendum quoque foret, et Spiritus Paracliti in Apostolos illapsum et eiusdem Spiritus in Ecclesia permansionem perpetuam et ipsam Iesu Christi praedicationem abhinc pluribus saeculis efficaciam utilitatemque omnem amisisse: quod sane affirmare, blasphemum est. Iamvero Unigenitus Dei Filius, cum legatis suis imperavit ut docerent omnes gentes, tum omnes homines hoc obstrinxit officio, ut iis rebus fidem adiungerent quae sibi a « testibus praeordinatis a Deo » (6) nuntiarentur, atque ita iussum sanxit: « Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur » (7); sed utrumque Christi praeceptum, quod non impleri non potest, alterum scilicet docendi, alterum credendi ad aeternae adeptionem salutis, ne intellegi quidem potest, nisi Ecclesia evangelicam doctrinam proponat integram ac perspicuam sitque in ea proponenda a quovis errandi periculo immunis. In quo de via ii quoque declinant, qui censent, depositum quidem veritatis in terris exsistere, sed tam operoso labore, tam diuturnis studiis disceptationibusque illud quaeri oportere, ut ad inveniendum ac potiundum vix hominis vita sufficiat; quasi benignissimus Deus per prophetas et Unigenitum suum sit idcirco locutus, ut quae per hos revelasset, pauci tantummodo, iidemque aetate iam graves, perdiscerent, minime vero ut fidei morumque doctrinam praeciperet, qua homo per totum mortalis vitae curriculum regeretur.

Videantur quidem *panchristiani* isti, qui ad consociandas ecclesias intendunt animum, nobilissimum persequi consilium caritatis christianos inter omnes provehendae: at tamen qui fieri potest, ut in fidei detrimentum caritas vergat ? Nemo sane ignorat, Ioannem ipsum, caritatis Apostolum, qui in evangelio suo Cordis Iesu Sacratissimi videtur secreta pandidisse, perpetuoque memoriae suorum praeceptum novum « Diligite alterutrum » inculcare consueverat, omnino vetuisse ne quid cum iis haberetur commercii, qui Christi doctrinam non integram incorruptamque profiterentur: « Si quis venit ad vos et hanc doctrinam

(1) Ioann., 16, 13.
(2) *Act.* 10, 41.
(3) Marc., 16, 16.

non affert, nolite recipere eum in domum, nec Ave ei dixeritis » (1). Quamobrem cum caritas fide integra ac sincera, quasi fundamento, innitatur, tum unitate fidei, quasi praecipuo vinculo, discipulos Christi copulari opus est. Itaque fingere animo qui liceat christianum quoddam Foedus, quod qui inierint, vel tum, cum de fidei obiecto agitur, suam quisque cogitandi sentiendique rationem retineant, quamvis ea ceterorum opinionibus repugnet? Et quo pacto, rogamus, unum idemque fidelium Foedus participent homines qui contrarias in sententias abeunt? ut, exempli causa, sacram Traditionem genuinum esse divinae Revelationis fontem, qui affirmant et qui negant? ut qui ecclesiasticam hierarchiam, ex episcopis, presbyteris atque ministris constantem, censent divinitus constitutam, et qui asserunt pro rerum temporumque condicione pedetemptim inductam? qui in Sanctissima Eucharestia per mirabilem illam panis et vini conversionem, quae transsubstantiatio appellatur, praesentem reapse Christum adorant, et qui ibi corpus Christi tantummodo per fidem vel per signum ac virtutem Sacramenti adesse affirmant; qui in ea ipsa sacrificii item ac sacramenti naturam agnoscunt, et qui eam dicunt nihil esse aliud quam Dominicae Coenae memoriam seu commemorationem? qui bonum atque utile esse credunt, Sanctos una cum Christo regnantes in primis Deiparam Mariam, suppliciter invocari eorumque imaginibus venerationem impertiri, et qui contendunt eiusmodi cultum adhiberi non posse, utpote qui honori « unius mediatoris Dei et hominum » Iesu Christi (2) adversetur? Qua quidem tanta opinionum discrepantia nescimus quomodo ad unitatem Ecclesiae efficiendam muniatur via, quando ea nisi ex uno magisterio, ex una credendi lege unaque christianorum fide oriri non potest; at scimus profecto, facile inde gradum fieri ad religionis neglegentiam seu *indifferentismum* et ad modernismum, ut aiunt, quo qui misere infecti sunt, tenent iidem, veritatem dogmaticam non esse *absolutam* sed *relativam*, idest variis temporum locorumque necessitatibus variisque animorum inclinationibus congruentem, cum ea ipsa non immutabili revelatione contineatur, sed talis sit, quae hominum vitae accommodetur. Praeterea, quod ad res credendas attinet, discrimine illo uti nequaquam licet quod inter capita fidei *fundamentalia* et *non fundamentalia*, quae vocant, induci placuit, quasi altera recipi ab omnibus debeant, libera, contra, fidelium assensioni permitti altera queant; supernaturalis enim virtus fidei causam formalem habet Dei revelantis auctoritatem quae nullam distinctionem eiusmodi patitur. Quapropter quotquot vere sunt Christi, quam, exempli gratia, Augustae Trinitatis mysterio fidem praestant, eandem dogmati Deiparae

(1) II Ioann., 10.
(2) Cfr. I *Tim.*, 2, 5.

sine labe originis Conceptae adhibent, pariterque Incarnationi Dominicae non aliam atque infallibili Romani Pontificis magisterio, eo quidem sensu quo ab Oecumenica Vaticana Synodo definitum est. Neque enim quod eiusmodi veritates alias aliis aetatibus, vel proxime superioribus, sollemni Ecclesia decreto sanxit ac definivit, eaedem idcirco non aeque certae, non aeque credendae; nonne Deus illas omnes revelavit? Etenim Ecclesiae magisterium – quod divino consilio in terris constitutum est ut revelatae doctrinae cum incolumes ad perpetuitatem consisterent, tum ad cognitionem hominum facile tutoque traducerentur – quamquam per Romanum Pontificem et episcopos cum eo communionem habentes cotidie exercetur, id tamen complectitur muneris, ut, si quando aut haereticorum erroribus atque oppugnationibus obsisti efficacius aut clarius subtiliusque explicata sacrae doctrinae capita in fidelium mentibus imprimi oporteat, ad aliquid tum sollemnibus ritibus decretisque definiendum opportune procedat. Quo quidem extraordinario magisterii usu nullum sane inventum inducitur nec quidquam additur novi ad earum summam veritatum, quae in deposito Revelationis, Ecclesiae divinitus tradito, saltem implicite continentur, verum aut ea declarantur quae forte adhuc obscura compluribus videri possint aut ea tenenda de fide statuuntur quae a nonnullis ante in controversiam vocabantur.

Itaque, Venerabiles Fratres, planum est cur haec Apostolica Sedes numquam siverit suos acatholicorum interesse conventibus: christianorum enim coniunctionem haud aliter foveri licet, quam fovendo dissidentium ad unam veram Christi Ecclesiam reditu, quandoquidem olim ab ea infeliciter descivere. Ad unam veram Christi Ecclesiam, inquimus, omnibus sane conspicuam et talem, Auctoris sui voluntate, perpetuo mansuram, qualem ipsemet ad communem salutem instituit. Neque enim mystica Christi Sponsa, saeculorum decursu, contaminata est unquam, nec contaminari aliquando potest, teste Cypriano: « Adulterari non potest Sponsa Christi: incorrupta est et pudica. Unam domum novit, unius cubiculi sanctitatem casto pudore custodit » (1). Et sanctus idem Martyr iure meritoque mirabatur vehementer, quod credere quispiam posset « hanc unitatem de divina firmitate venientem, sacramentis caelestibus cohaerentem, scindi in ecclesia posse et voluntatum collidentium divortio separari » (2). Cum enim corpus Christi mysticum, scilicet Ecclesia, unum sit (3), compactum et connexum (4), corporis eius physici instar, inepte stulteque dixeris mysticum corpus

(1) *De cath. Ecclesiae unitate*, 6.
(2) Ibidem.
(3) I *Cor.*, 12, 12.
(4) *Eph.* 4, 16.

ex membris disiunctis dissipatisque constare posse: quisquis igitur cum eo non copulatur, nec eius est membrum nec cum capite Christo cohaeret (1).

Iamvero in hac una Christi Ecclesia nemo est, perseverat nemo, nisi Petri, legitimorumque eius successorum, auctoritatem potestatemque obediendo agnoscat atque accipiat. Episcopo quidem Romano, summo animarum Pastori, nonne maiores paruerunt eorum, qui Photii novatorumque erroribus implicantur? Recesserunt heu filii a paterna domo, quae non idcirco concidit ac periit perpetuo ut erat Dei fulta praesidio; ad communem igitur Patrem revertantur, qui, iniurias Apostolicae Sedi ante inustas oblitus, eos amantissime accepturus est. Nam si, quemadmodum dictitant, consociari Nobiscum et cum nostris cupiunt, cur non ad Ecclesiam adire properent, « matrem universorum Christi fidelium et magistram? » (2). Lactantium iidem audiant clamitantem: « Sola... catholica Ecclesia est quae verum cultum retinet. Hic est fons veritatis, hoc domicilium Fidei, hoc templum Dei: quo si quis non intraverit vel a quo si quis exierit, a spe vitae ac salutis alienus est. Neminem sibi oportet pertinaci concertatione blandiri. Agitur enim de vita et salute: cui nisi caute ac diligenter consulatur, amissa et extincta erit » (3).

Ad Apostolicam igitur Sedem, hac in Urbe collocatam quam Petrus et Paulus Principes Apostolorum suo sanguine consecrarunt, ad Sedem, inquimus, « Ecclesiae catholicae radicem et matricem » (4), dissidentes accedant filii, non ea quidem mente ac spe, ut « Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis » (5) fidei integritatem abiiciat suosque ipsorum toleret errores, sed, contra, ut se illius magisterio ac regimini permittant. Utinam, quod tam multis decessoribus Nostris nondum obtigit, id Nobis auspicato contingat, ut, quos funesto discidio seiunctos a Nobis filios dolemus, paterno animo amplectamur; utinam Salvator noster Deus « qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire » (6), Nos audiat enixe exposcentes, ut errantes omnes ad unitatem Ecclesiae vocare dignetur. Quo quidem in negotio sane gravissimo deprecatricem Beatam Mariam Virginem, Matrem divinae gratiae, omnium victricem haeresum et Auxilium christianorum adhibemus adhiberique volumus, ut optatissimi illius diei Nobis quamprimum impetret adventum, quo die universi homines di-

(1) Cfr. *Eph.*, 5, 30; I, 22.
(2) Conc. Lateran. IV, c. 5.
(3) *Divin. Instit.* 4, 30, 11-12.
(4) S. Cypr., *Ep.* 48 ad Cornelium, 3.
(5) I *Tim.*, 3, 15.
(6) I *Tim.*, 2, 4.

vini eius Filii vocem audient « servantes unitatem Spiritus in vinculo pacis » (1).

Hoc, Venerabiles Fratres, intellegitis quam Nobis sit in votis, idque sciant cupimus filii Nostri, non modo quotquot sunt ex orbe catholico, sed etiam quotquot a Nobis dissident: qui si humili prece caelestia lumina imploraverint, sane non est dubium quin unam Iesu Christi veram Ecclesiam sint agnituri eamque tandem ingressuri, perfecta nobiscum caritate coniuncti. In huius exspectatione rei, auspicem divinorum munerum ac testem paternae benevolentiae Nostrae, vobis, Venerabiles Fratres, et clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die VI mensis Ianuarii, in Festo Epiphaniae Iesu Christi D. N., anno MDCCCCXXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

PIUS PP. XI.

Sacra Congregazione del Concilio.

Sul diritto dell'alternativa, e su le assenze dell'indultato [*A. A. S.*, XIX, 415].

Romana et aliarum. – *Servitii choralis* 23 aprile 1927. - Proposita sunt pro opportuna solutione huic Sacrae Congregationi Concilii dubia seu quaestiones quae sequuntur, de servitio chorali ad normam canonum, praesertim 414, 418, 419, ordinando, videlicet.

I. « Utrum post Codicem ad ius *alternativae* requiratur expressa concessio Sedis Apostolicae, an sufficiant consuetudo vel constitutiones capitulares ».

II. « An canonici iure *alternativae* gaudentes, per interessentiam choro in hebdomada *non sua* possint supplere absentias admissas in hebdomada *sua* ».

III. « Cum in Abulen., d. 14 Martii 1924, resolutum fuerit diem integre computandum esse in casu illegitimae absentiae a choro etiam per aliquot horas, quaeritur: « An eadem computatio facienda sit in casu illegitimae absentiae alicuius horae ex parte illius qui obtinuit indultum *pro diebus et horis* ».

Porro in communi conventu in Palatio Apostolico habito die 23 Aprilis 1927 E.mi ac R.mi Patres Sacrae Congregationis Concilii responderi mandarunt:

Ad I: *Affirmative* ad primam partem, salva lege fundationis; *negative* ad secundam.

Ad II: *Negative.*

(1) *Eph.*, 4, 3.

Ad III: *Affirmative.*

Quas resolutiones Ss.mus Dominus Noster Pius, divina Providentia Papa XI, ad relationem infrascripti Secretarii eiusdem Sacrae Congregationis, in Audientia habita die 2 Maii insequentis, dignatus est approbare et confirmare.

(L. ✠ S.)

D. Card. Sbarretti, *Praefectus.*

† Iulius Ep. tit. Lampsacen., *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il primo dubbio ribadisce semplicemente il tenore del can. 414, che dice a chiare note: « Tutti e singoli coloro che hanno un beneficio corale son tenuti ad assolvere gli uffici divini nel coro stesso, *quotidianamente*, a meno che non sia stato concesso un servizio per turno *dalla Sede Apostolica o dalle leggi di fondazione* ». Si tratta, come fu detto e spiegato lungamente, nel servizio alternativo, di un tipo *eccezionale* di servizio corale, non d'una semplice utilizzazione della facoltà di prendere le vacanze; e pertanto, poichè le *eccezioni* non possono avere altra fonte che quelle indicate dalla legge, non valgono nel caso come fonti se non quelle indicate nel can. 414: l'indulto Apostolico, e la legge di fondazione.

Il secondo dubbio può considerarsi come un residuo della discussione (postuma, dunque) fatta tra il *Monitore* e il *Perfice Munus*, circa il concetto dell'alternativa; basta confrontare a p. 210 la risposta data al presente dubbio da Mgr Fameli: « Non può », con quella dell'egregio contraddittore « In vista dei principi generali del diritto io credo che nulla vieti *in « se* che tale supplenza *possa ammettersi*. L'alternativa, *infatti*, è in luogo « delle vacanze in cui è ammessa l'assenza continua o discontinua », basta questo semplice confronto col netto « Negative » dato dalla S. C. del Concilio, per vedere chi, oltre il senso comune giuridico possa a miglior diritto invocare l'autorità della S. C. Oggettivamente parlando, è ben chiaro che la medesima ragione addotta per la risposta al precedente dubbio, vale ancora pel presente. Una volta stabilito, infatti, per legge di fondazione o per concessione del Romano Pontefice, il tipo eccezionale di *servizio*, esso deve eseguirsi *come* fu concesso, e non può lasciarsi all'arbitrio dei singoli turbarlo con *compensi*.

Quanto al terzo dubbio, vi ha forse dato origine il confronto con la risposta ivi citata con la II nella *Toletana* (10 luglio 1920: M. E., XXXII, 268): « Affirmative dummodo ne concurrant causae excusantes, *vel Pontificium indultum* »: cioè chi ha l'indulto pontificio, *nei limiti medesimi*, è scusato dalla sanzione del can. 2381 nel caso di assenza di qualche ora, ossia la sua assenza non è considerata illegittima. Ma sempre *nei limiti dell'indulto*. Se questo è dato *pro diebus et horis*, cioè alla limitazione esatta del tempo scusato, p. es., per le ore di insegnamento nei giorni di scuola.

è chiaro che fuori di quei limiti l'indulto non può più scusare come, nel caso, per l'assenza dal coro durante i giorni di vacanza scolastica, o anche in giorno di scuola, se le ore di lezione non coincidono con quelle corali che il canonico ha disertato. In tali casi, per l'assenza illegittima, non « concorre » più certamente « l'indultum pontificium » e si rientra nella legge e sanzione comune. È una chiara applicazione del principio del can. 49 « nec debent ad alios casus praeter expressos extendi » e del 50: « Quae adversantur legi in commodum privatorum, strictam interpretationem accipiunt ».

CONSULTAZIONI

Circa i diritti del Vescovo su una Società di mutuo soccorso fra sacerdoti.

Nel 1772 i sacerdoti del paese di A., diocesi di M., fondarono con atto pubblico, senza alcun intervento dell'autorità ecclesiastica, una Società di mutuo soccorso fra loro, « per avere, mediante una contribuzione annua di lire 5.10 per ciascuno, un convenevole sollievo proporzionato allo stato finanziario della cassa nelle circostanze di loro malattie ». L'atto costitutivo della Società e il relativo Statuto ebbero la sovrana approvazione con Regio decreto del 14 gennaio 1793. In seguito, lo Statuto subì varie modificazioni nel 1853, 1879, 1895; ma lo scopo della Società rimase sempre immutato. Dall'anno di fondazione sino al 1915 nessun Vescovo s'ingerì nell'amministrazione del patrimonio della Società. Ciò attestano gli interessati, e lo stesso odierno Vescovo di M. lo ammette almeno implicitamente, spiegando il fatto della non ingerenza come l'esercizio di un diritto, il cui *non usus non praeiudicat iuribus*. Nel 1915 uno dei soci, tal V. C., ricorse al Vescovo, perchè un sussidio di lire 300, a favor suo deliberato nel febbraio di quell'anno dalla Soc. di M. S. tra i Sacerdoti di A. non gli era stato versato. Il Vescovo in tale occasione emanava un decreto il 27 luglio 1915, e fra le altre disposizioni imponeva alla Società di pagare subito il deliberato sussidio, dichiarava nullo il cap. XIII, articolo unico dello Statuto della Società; ordinava la compilazione di uno Statuto nuovo da sottoporsi poi alla sua approvazione. L'articolo dichiarato « di nessun effetto e cassato pel presente e pel futuro » è così espresso nello Statuto:

« Vogliamo che questa nostra Società di M. S. sotto qualunque riguardo od impreveduta ragione sia assolutamente indipendente nonchè dagli Ufficiali della nostra Società dei Reverendi Sacerdoti, ma ancora senza veruna dipendenza dalla Corte Vescovile di questa nostra Diocesi e di qualunque Ministro ecclesiastico o secolare, maggiore o minore che fosse, ma che soli noi e con ispecialità, i nostri Deputati e Consultori abbiano solamente ed esclusivamente l'amministrazione e la cura di questa nostra Società; e ciò per la maggior gloria del Signore, e perchè si mantenga con quel vigore che sempre più ne ispiri un interminabile incremento che noi tutti desideriamo ».

Nel giugno del 1917 il Vescovo trovandosi ad A. in S. Visita diè mandato al suo Delegato, di esaminare l'amministrazione del patrimonio della Società di M. S. tra i Sacerdoti di A. e di rivederne i conti. L'Amministrazione della Società si oppose all'esecuzione del mandato, e insieme alla Consulta si presentò al Vescovo per giustificare la sua opposizione all'esecuzione del mandato. Parve ai rappresentanti dell'amministrazione e della consulta della Società che il Vescovo si fosse persuaso del loro buon diritto. Ma questi, partito da A. con altra ingiunzione scritta imponeva al detto Delegato suo di dare esecuzione al mandato. La Società, avutane notizia, il 13 giugno 1917, si riunì d'urgenza e con voto quasi unanime (27 contro 1) respinse « la pretesa vescovile come un puro e vero abuso di potere, non essendovi alcuna legge nè canonica nè civile che autorizzi questo preteso diritto di visita ed ingerenza vescovile in un'opera assolutamente laicale ». *Quid iuris?*

Sebbene, secondo il desiderio dei proponenti ci siamo indugiati nel riferire esattamente lo stato delle cose, non intendiamo indugiarci nell'esame dei fatti che diedero origine alla presente controversia, nè nell'esame delle relazioni fra la superiore autorità diocesana e altre consimili società esistenti nella diocesi di M. o fuori di questa diocesi in altre parti della regione. Siffatte indagini poca o niuna importanza hanno con la odierna questione; la quale si può proporre in questi termini: Il Vescovo di M., in virtù delle facoltà a lui attribuite per la Visita della diocesi, come Ordinario e come Delegato della Sede Apostolica, ha il diritto d'ingerirsi nell'amministrazione della Società di mutuo soccorso costituita fra i Sacerdoti di A. e quindi di rivederne e sindacarne i conti ?

La risposta a tal quesito non ci sembra punto difficile. La natura specifica di una Società è determinata dallo scopo che essa intende di conseguire. Lo scopo della Società, sorta sin dal 1772 fra i Sacerdoti di A. è « d'avere un convenevole sollievo proporzionato allo stato finanziario della cassa nelle circostanze di loro malattie ». Mezzo a tale scopo un annuo contributo di lire 5.10 che ciascun socio si obbliga di versare alla cassa. Abbiamo dunque, nel caso di cui si tratta, una vera e propria Società di mutuo soccorso il cui patrimonio sociale è costituito dalle annue contribuzioni dei singoli soci; una società avente uno scopo meramente economico, una società che i Sacerdoti proponenti dicono « laicale » per contrapporla a società ordinaria a scopo riguardante il ministero ecclesiastico.

Ciò posto, non vediamo come il Vescovo di M. possa giustificare la sua ingerenza nell'amministrazione del patrimonio spettante a siffatta Società. Che ognuno avente capacità giuridica possa unirsi ad altri e costituire con essi una società per il conseguimento di uno scopo comune che non sia contrario ad alcuna legge morale o ecclesiastica o civile, è un diritto *connaturale* alla persona umana; e quindi, come tale e perchè tale, tutti debbono rispettarlo e più di tutti qualsiasi autorità civile, od ecclesiastica. Parimenti, siccome ciascuno ha il diritto di amministrare il patrimonio proprio senza ingerenza di estranei, così i componenti di una società, ed essi soli o chi per essi, hanno il diritto di amministrare il loro patrimonio sociale costituito dalle loro pecuniarie contribuzioni. E questo diritto, anch'esso, è diritto *connaturale* alla

persona umana, e l'esercizio di tal diritto è e dev'essere perciò indipendente da ogni ingerenza di persone estranee alla Società, siano esse persone singole o collettive, siano private o rivestite di pubblica autorità civile, od ecclesiastica.

Il Vescovo di M. a giustificare la sua ingerenza nell'amministrazione del patrimonio sociale della Società di M. S. fra i Sacerdoti di A. dopo di avere citato i noti decreti del Conc. Trid. (*De Refor.* Sess. XXII, c. 8-9) circa le istituzioni e le opere soggette alla Visita dell'Ordinario anche come Delegato della Sede Apostolica, corre senz'altro a questa conclusione: « Il Monte di pietà di A. opera di carità cristiana e collegio di persone ecclesiastiche... è tale istituito da cui non può escludersi il diritto della Visita Apostolica sancita dai canoni ».

Il Vescovo dice che il « Monte di pietà » (che meglio sarebbe da chiamarsi Società di M. S.) è un'opera di carità cristiana. Sia pure, prendendo l'espressione – carità cristiana – nel suo più ampio significato. Ma, osserviamo, è un'opera di cristiana carità che i singoli componenti della Società compiono con il loro proprio contributo pecuniario, ossia con una parte del loro patrimonio comune della Società; il quale, come tale e perchè tale, hanno al diritto di amministrare i soci soltanto o chi per essi; e nessuno estraneo alla Società può ingerirsi nell'amministrazione di tal patrimonio.

Il Vescovo aggiunge che il « Monte di pietà » di A. è un collegio di persone ecclesiastiche. Veramente, è almeno improprio designare una Società di M. S. col nome di collegio per poterla trarre nella categoria dei « collegia quaecumque » soggetti alla Visita secondo i decreti Tridentini da lui citati. Ma facciamo notare che la natura specifica di una società qualsiasi non si desume dalla qualità delle persone che la compongono, bensì dallo scopo che essa intende conseguire, e che, come si è veduto, è nel caso nostro, uno scopo meramente economico, ossia la somministrazione ai soci, in caso di malattie, di un aiuto pecuniario proporzionato allo stato finanziario della cassa, formata dalle pecuniarie contribuzioni dei soci stessi. E l'amministrazione di un siffatto patrimonio sociale, come già si è pur veduto, è sottratta per diritto naturale alla ingerenza di ogni persona singola o collettiva, privata o pubblica, estranea alla Società.

Non v'è dubbio che per la Visita la giurisdizione dell'Ordinario, anche come Delegato Apostolico, si riferisca pure alle persone ecclesiastiche, ma soltanto per tutto ciò che si attiene all'adempimento dei doveri a all'esercizio dei diritti inerenti al ministero ecclesiastico. E come certamente la Visita non conferisce all'Ordinario il diritto di sindacare l'amministrazione del patrimonio privato di un ecclesiastico; così neppure l'amministrazione di quella parte di tal patrimonio che un ecclesiastico può avere associata a quella di altri ecclesiastici per uno scopo comune da conseguire, scopo, nel caso nostro, meramente economico, è non solo lecito ma anche lodevole.

Nessuno che non sia pregiudicato nell'animo potrà mai riconoscere una vera e genuina Società di M. S. nei « loca pia » soggetti alla Visita dell'Ordinario secondo il can. 344 del Cod. di diritto canonico, o nelle opere e istituzioni soggette alla Visita dell'Ordinario secondo i decreti Tridentini citati dal Vescovo di M.; cioè *hospitalia, collegia quaecumque ac confraternitates laicorum... eleemosynas* Montis Pietatis *sive charitatis et pia loca omnia.*

Ed è così sostanziale la differenza tra Società di M. S. e le istituzioni di pubblica beneficenza e le opere pie che in Italia queste sono regolate dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6972; mentre un'apposita legge del 15 aprile 1886, n. 3818 dettava le norme a cui debbono sottoporsi le Società di M. S. se vogliono conseguire anche la personalità giuridica, ossia il riconoscimento legale dell'*ente collettivo* distinto dalle persone dei soci, riconoscimento che se impone obblighi speciali per le tutela del patrimonio sociale, conferisce diritti notevoli e speciali esenzioni fiscali.

Dal fin qui detto è chiaro che l'articolo unico (cap. XIII) dello Statuto della Società di M. S. fra i Sacerdoti di A. circa l'autonomia amministrativa del patrimonio sociale testualmente riferito, non è che l'affermazione pura e semplice di diritti *connaturali* alla persona umana, di unirsi, cioè, in Società con altre persone e di amministrare il patrimonio proprio della Società indipendentemente da ogni persona estranea alla Società, quale essa sia. Sicchè tali diritti, anche se quell'articolo non sia stato inserito nella primitiva redazione dello Statuto, nel 1772, come il Vescovo di M. sospetta, e sia ora dichiarato nullo, come al Vescovo di M. è piaciuto di decretare, quei diritti restano sempre nel loro pieno e inviolabile valore giuridico.

Il Vescovo di M. a questo proposito, si rammarica che l'esercizio dei diritti, affermati nel biasimato e deprecato articolo unico (cap. XIII), si dichiari ordinato « alla maggior gloria di Dio ». Noi veramente, non sapremmo spiegare questo rammarico. Abbiamo qui una società composta di ecclesiastici, una società che si prefigge lo scopo di un aiuto scambievole in caso di malattie; una Società che da sè vuole amministrare il patrimonio suo costituito dal contributo pecuniario dei soci, o, per sè, da delegati suoi, come ne ha il diritto. Or che tutto questo i soci si augurino tornare alla maggior gloria di Dio e all'incremento maggiore della Società, mi pare piuttosto che sia un proposito degno dello scopo benefico a cui la Società mira, e delle persone ecclesiastiche che intendono di attuarlo.

Finalmente è da notare che all'esercizio libero e indipendente di tali diritti non reca alcun pregiudizio se i soci stessi, o parte di essi, o anche uno solo, invochino l'intervento della autorità civile od ecclesiastica, perchè, nell'ambito e nei limiti della propria competenza, l'una o l'altra provveda alla regolare esecuzione dei patti statutari; come si è verificato anche nel caso nostro per il ritardato pagamento a favore di un sacerdote appartenente alla Società di A. e ricorrente al Vescovo. E ciò, perchè ogni socio, se si crede leso nei suoi diritti verso la società di cui fa parte, può far valere le sue ragioni presso la competente autorità. Ma questo non è il caso attinente alla questione di cui trattiamo.

A conchiudere, siamo di parere che la pretensione del Vescovo di M. d'ingerirsi nell'amministrazione del patrimonio sociale della Società di M. S. fra i Sacerdoti di A. per le facoltà conferite dalla Visita all'Ordinario, anche come Delegato Apostolico, non sia affatto fondata.

Mons. S. T.

QUESTIONI

Circa l'obbligo della dote, se vi sia per le Cappuccine che professano la Prima Regola di S. Chiara.

Nel numero precedente del *Monitore Ecclesiastico* a pag. 365, in un nostro articolo parlammo della restituzione della dote alla Religiosa che abbandona il Monastero o l'Istituto, giusta il disposto del can. 551, § 1 del Codice di diritto canonico ».

Ma che dire se la Religiosa appartenga alle Clarisse che professano la Prima Regola di S. Chiara, e, in genere, se appartenga ad un ordine incapace di possedere a norma del can. 582, § 2, n. 2, dello stesso Codice? Deve anzitutto tale Religiosa, entrando, portare la dote che anche a norma dei cann. 568 e 569 importa proprietà, dominio e facoltà di disporre nella postulante almeno sino alla emissione dei voti solenni? E che restituire alla postulante Clarissa in caso di uscita dal Monastero?

Rispondiamo per parte onde non manchi la chiarezza che rende facile ed alla portata di tutti la verità.

Rispondendo quindi al primo questito cade acconcio premettere che proprio in questi giorni è stato pubblicato a cura della Curia Generalizia dei Cappuccini in Roma in buona veste tipografica il testo unico delle Costituzioni (modellato sopra i vari testi esistenti in diverse lingue), recentemente approvate dalla S. Sede, accomodate al Codice di diritto canonico con in più quelle modifiche necessarie ed opportune per i nostri tempi: le quali Costituzioni debbono adottarsi da tutte le Monache Cappuccine che seguono la Prima Regola di S. Chiara, Regola che ebbe il beneplacito di Papa Innocenzo IV con Bolla *Solet annuere* del 9 agosto 1253.

Nel leggere questo testo, edito in lingua italiana, ma che certamente sarà tradotto in varie lingue, abbiamo notato qualche cosa di speciale che non si trova in nessun altro libro di Costituzioni. E vogliamo rilevare, ciò non solo per ragioni canoniche, come si dirà più sotto, ma anche perchè, trovandoci ancora quasi in periodo di feste francescane (non è infatti spenta l'eco del testè finito anno francescano) crediamo di far cosa grata agli studiosi, mostrando come la nostra Madre, la Chiesa, approvando le Costituzioni delle dette Clarisse, abbia voluto rispettare il concetto della Povertà che è la gloria ed il vanto della grande famiglia del Poverello di Assisi.

Aprendo infatti la pag. 14 delle recenti Costituzioni, al n. 12 si legge: « ogni postulante porti una *somma di denaro* da erogarsi a titolo di elemosina, secondo le disposizioni della S. Sede, per sovvenire alle necessità del Monastero ecc. ... ». Mentre quindi il Codice nel can. 547 ordina: « In Monasteriis Monialium postulans afferat *dotem* in Constitutionibus statutam aut legitima consuetudine determinatam »; mentre riconosce nella postulante il *dominio* di detta dote e la facoltà di disporne sino alla emissione dei voti solenni, senza fare alcuna eccezione, o distinzione, nelle nuove Costituzioni delle

Clarisse ha cambiato dicitura sostituendo una terminologia che, lasciando la sostanza intatta, non offenda la Povertà serafica. Per ben comprendere lo spirito di questa prerogativa concessa dalla S. Sede alle Clarisse è opportuno richiamare a riguardo le prescrizioni date da S. Chiara alle sue Religiose nella Prima Regola.

« Sicut ego (dice S. Chiara) semper sollicita fui una cum Sororibus meis sanctam paupertatem quam Domino Deo et beato Francisco promisimus custodire, sic teneantur abbatissae... et omnes Sorores usque in finem inviolabiliter observare, videlicet in non recipiendo vel habendo *possessiones vel proprietates* per se neque per interpositas personas seu etiam aliquid quo rationalibiliter proprietas dici possit, nisi quantum terrae pro honestate et remotione Monasterii necessitas requriit et illa terra non laboretur nisi pro horto ad necessitates ipsorum ». Nè si contentò la Santa di lasciare una prescrizione così importante senza averla sottoposta all'approvazione del Papa per avere essa la piena consolazione di un beneplacito del Vicario di Gesù Cristo; ed infatti il S. Padre Gregorio IX ben volentieri concesse a S. Chiara la consolazione sospirata prima della sua morte, dando la piena sua approvazione da Perugia dove si trovava in quel tempo. Sin dall'inizio quindi dell'Ordine, le Clarisse, nè in privato, nè in comune, possono avere *proprietà*, *possessione*, *usufrutto*, ed *uso* giuridico di alcun bene temporale. La Novizia Clarissa della Prima Regola nell'essere ammessa ai voti promette di osservare la Regola e la vita delle Povere Suore di S. Chiara, come a questa fu prescritta dal Beato Francesco, vivendo in obbedienza, *senza proprio* ed in castità. Come il Beato Francesco, sin dall'inizio della sua vocazione, alla presenza del Vescovo di Assisi si spogliò delle vesti restituendole al Padre, quasi per rendersi agile lottatore contro il mondo la carne ed il demonio e per innalzarsi leggero nelle alte regioni dello spirito, a Dio, così S. Chiara e le sue Figlie sin dall'inizio della loro vocazione vogliono rendersi libere da ogni terreno patrimonio, da ogni affetto ai beni materiali per innalzarsi anche loro leggere come bianche e pure colombe, a Dio. La povertà quindi francescana è per loro l'unica soddisfazione spirituale della loro vita e del loro cuore, l'unico sogno della via intrapresa come fu l'oggetto delle predilizioni di Nostro Signor Gesù Cristo che sposò dal Presepe al Calvario la s. Povertà.

Ben a ragione quindi la S. Sede nell'approvare le Costituzioni delle Clarisse della Prima Regola ha concessa la precitata prerogativa. Alle Clarisse a tenore del can. 547 si sarebbe dovuto imporre, come alle Monache di altri Ordini di portare la *dote*, dando a questa parola la definizione ordinaria « Summa pecuniae quam postulans in religionem defert, eam ingrediendo, ad sui sustentationem ». Ma la S. Sede non poteva non tenere presente il passato glorioso delle Clarisse e non l'ha voluto violare: le Clarisse secondo la loro Regola devono vivere di *elemosina* col frutto del loro lavoro e fidenti soltanto nella Divina Provvidenza. Ecco perchè secondo le nuove Costituzioni invece di dote, la postulante porta una somma di denaro da erogarsi a titolo di *elemosina* per sovvenire alla necessità del Monastero.

Potrebbe questa somma essere determinata dalla consuetudine o dalle Costituzioni ? E perchè no ? Infatti al n. 13 delle stesse Costituzioni leggiamo:

« Tale somma, determinata nella quantità della consuetudine legittima del luogo, non può condonarsi nè in tutto nè in parte senza Indulto della S. Sede ».

Le stesse Costituzioni poi al n. 14, in conformità di quanto abbiamo esposto avanti sulla Povertà francescana, volendo rispettarla inviolabilmente, dispongono: « che la detta somma deve essere consegnata al Monastero o almeno se ne deve assicurare la consegna in forma civilmente valida; il Monastero poi la riceverà ed amministrerà *a nome della S. Sede* ». Il Monastero delle Clarisse della Prima Regola non può in comune possedere, è povero e deve restare povero: ed ecco che la S. Sede si addossa tutta la proprietà, e la S. Sede è quella che ne riserva i frutti ed il capitale, come *elemosina*, a favore del Monastero stesso.

Conchiudendo quindi questo primo punto abbiamo a nostro giudizio sufficientemente risposto al primo quesito propostoci in principio cioè la postulante delle Clarisse della Prima Regola non deve portare una *dote* nel senso del can. 547, ma una elemosina determinata dalla consuetudine legittima del luogo.

Che dire adesso del secondo quesito?

Che cosa bisogna restituire alla Clarissa che esce dal Monastero, a norma delle disposizioni del can. 551 ?

La risposta non è difficile dopo quanto abbiamo detto nel precedente articolo; e le stesse nuove Costituzioni la suggeriscono al n. 17. « Se una Monaca professa di voti semplici o di voti solenni per qualsivoglia motivo abbandonerà il Monastero, le si restituisca la *somma* portata, (*in elemosina*), però senza i frutti già maturi ». È chiaro che tali semplicità di disposizioni, trattandosi di un unico caso cui provvedere, esclude qualsiasi complicazione o difficoltà, cui dà invece origine la variabile costituzione della *dote* monastica.

Mons. C. Parisi.

II.

Circa il valore della testimonianza del Confessore nelle cause dei Servi di Dio (can. 2027 § 2)

Riceviamo e ci affrettiamo a pubblicare:

Nel numero di settembre di quest'anno 1927 – del *Monitore Ecclesiastico* – leggesi a pag. 278 *Brevi risposte n. 66*, citato un esempio, che riguarda la Serva di Dio *Gemma Galgani*, che evidentemente è erroneo. Alla Postulazione de' Passionisti, ai quali è affidata la Causa della Serva di Dio suddetta, è affatto ignoto un *Diario* composto, come è detto nel quesito, da un confessore di Gemma. I confessori sono due, Mons. Volpi e il fu P. Germano passionista.

Mons. Volpi non scrisse mai nulla di Gemma; il P. Germano su Gemma ha stampato la *Vita*, che certo non è un *Diario*, avendo fatto ricorso a testimonianze diverse, come fanno tutti i biografi; e poi pubblicò *le Lettere ed Estasi sulla Serva di Dio*: che altresì non sono un *Diario*, e *molto meno*

un Diario compilato dal Confessore. Le lettere sono scritte da Gemma a varie persone, fra le quali principalmente il suo Direttore, P. Germano, residente a Roma, mentre Gemma non uscì mai di Lucca. *Le estasi* poi furono raccolte dalla famiglia Giannini, che ospitava la Serva di Dio, e scritte proprio, mentre Gemma era in estasi. Anche queste perciò non sono *un Diario* redatto dal Confessore. Perciò la *vita* e le *lettere ed estasi* non hanno che fare con il quesito del *Monitore.* La Serva di Dio scrisse alcune sue note *biografiche*, ma anche queste non sono toccate dai canoni e conservano tutto il loro valore, come la vediamo nel *Diario di S. Veronica Giuliani* (più volumi) e nell'autobiografia di S. Teresa del Bambin Gesù (*la storia di un'anima*).

Mi permetto poi di far osservare che non mi sembra esatta l'interpretazione che si dà al canone 2027 § 2: quel canone esclude *le persone come testimoni, ossia i confessori;* non parla *dei documenti*, quali sarebbero anche i *Diari dei confessori*, che anche oggidì, dopo il Codice, possono essere allegati ai processi, ed hanno il valore di ogni altro *documento autentico*, ossia di *amminicolo*, come si dice nel caso.

I confessori poi, è bene notarlo, sono esclusi dal canone 2027 § 2, n. 1° in relazione con l'altro 1757 § 3, n. 2, dove si escludono dai tribunali i *sacerdoti*, per la sola parte che riguarda le confessioni udite; non per ogni altra cognizione. Perciò nel processo apostolico di Gemma Galgani – fatto a Roma nel 1922 – dopo il Codice, e dagli stessi promotore e sottopromotore generale della Fede, è stato ammesso *Mons. Volpi*, confessore; perchè come *Vescovo ausiliare di Lucca* aveva chiara cognizione delle gesta della Serva di Dio, solo fece la sua protesta di non dire le cose della confessione. Anzi usò il pio prelato questa bella espressione:

« LA MIA QUALITÀ DI CONFESSORE MI TOGLIE LA LIBERTÀ DI POTER DIRE TUTTO QUEL BENE CHE SO DI QUEST'ANIMA PRIVILEGIATA ».

Non deve omettersi di osservare che la disposizione del Codice *sui confessori dei Servi di Dio* non può intaccare il valore *per sè* della testimonianza dei confessori, che è stata prima del Codice per tanti secoli, come si vede nell'*Opera classica* di Benedetto XV, una delle prove più convincenti, come lo fu anche da ultimo per *S. Gabriele dell'Addolorata*, la testimonianza del suo confessore e Direttore P. Norberto.

La S. Chiesa, per alti fini, ha così voluto disporre; ma la semplice esclusione di un testimone, per ragioni estrinseche, non è ragione sufficiente per concludere che la sua testimonianza non possa considerarsi come vera e perciò degna di fede (1).

(1) Veramente noi avevamo detto solo che non ha valore *giuridico*, appunto in base al c. 1757: è vero, che l'uso della scienza di confessione, è vietato solo *in gravamen poenitentis;* quindi parrebbe ammesso *in utilitatem* o *commodum.* Ma qui è appunto la ragione perchè questo uso, anche *in utilitatem*, non ha valore *giuridico:* non potendo ammettersi nello stesso rispetto l'esclusione di una parte e l'accettazione dell'altra. Perciò manteniamo che la testimonianza dei *confessori* è ammissibile solo in quanto è *materialmente* di confessori, non *formalmente*, ossia solo se è del tutto estranea a quanto in confessione fu manifestato, sia in bene che in male, *non homini, sed Deo.* [N. d. R.].

BREVI RISPOSTE

1. — Allorchè un Capitolo (con cura d'anime) viene invitato al trasporto della salma dalla casa alla chiesa collegata o cattedrale, intonare l'*Exsultabunt*, fare la levata, le esequie ecc. spetta non al Vicario parrocchiale, anche se intervenga in stola, ma al Digniore, il quale perciò indosserà il piviale oltre la stola. La consuetudine contraria per cui il Digniore *intervenendo*, non si cura di indossare il piviale ecc., non può sostenersi.

2. — L'ufficiatura dei morti non è permessa nè tollerata *coram SS.mo exposito*.

3. — Circa la Messa solenne *de die* (non mai *de requie*) dinanzi al SS.mo esposto, l'Ordinario può permetterla a norma del Codice. Il recente decreto proibitivo riguarda la Messa coram SS.mo exposito, ma *velato*.

4. — Il can. 709 non vieta che una Confraternita possa avere anche la sezione femminile, e questa possa intervenire alle processioni e cortei funebri collegialmente, col proprio stendardo e con le proprie insegne; ma sempre incedendo *dopo* il corteo, la statua, il feretro ecc. (S. C. EE. et RR. in *Salernitan.*, 26 mart. 1897). Non possono invece esistere Confraternite *esclusivamente* formate di donne.

6. — I devoti secolari, che prendono parte alle processioni con ceri ecc., si dell'uno che dell'altro sesso, non devono precedere la processione stessa, ma bensì seguirla. Nè potrebbe starsi a contraria consuetudine locale. Tutt'al più... *pro bono pacis*, potrà tollerarsi che una turma, sia pure di bianco-vestite, vada innanzi, quasi « ignorata » dall'autorità ecclesiastica e ben distinta dalla processione mediante un rispettabile spazio; press'a poco come – ci si passi il paragone, che crediamo espressivo – talvolta vediamo branchi di ragazzi ecc. andare innanzi ai plotoni militari, anche sforzandosi di mantenere il passo...

6. — Il decreto del 1890 circa il non permettersi *nella stessa chiesa*, il « doppio » culto della Madonna di Pompei, e della Vergine del SS.mo Rosario è sempre in pieno vigore e tocca agli Ordinari farlo rispettare. Anche qui non è la legge, è la disciplina che manca. Non ci sembra peraltro vietato portare in processione il simulacro p. es. della Madonna di Pompei, mentre precede p. es. la Confraternita del Rosario col suo stendardo o statua: infatti la legge riguarda la venerazione delle due immagini *in eadem ecclesia*.

7. — Come leggiamo nella *Palestra del Clero*, VII, 15 « fin del tempo di Benedetto XV la Cancelleria dei Brevi ebbe istruzione di non passare Brevi di indulgenze alla redazione degli *Acta Ap. Sedis*. Perciò non vi verrà pubblicato quello che concede Indulgenza plenaria *toties quoties* per la recita della terza parte del Rosario davanti al SS.mo esposto o nel tabernacolo, come non fu pubblicato quello di indulgenza plenaria per una preghiera a G. C. R. universale (M. E. 1924, p. 42). Ciò nulla toglie alla loro autenticità, e pieno valore.

8. — Nel D. 4224 S. R. C. la parola « in *functione* quae coram SS.mo... publice exposito peragitur » non si restringe alla ufficiatura (sia corale, sia di devozione nelle chiese dove non v'è coro d'obbligo); ma si deve estendere a significare qualsiasi canto d'inni e cantici, (tolti, se si vuole, dal breviario, ma anche separati dall'ufficio); cosicchè anche in questo caso si deve *stare* in piedi e non rimanere genuflessi.

9. — Per sè, non possono essere con *Gloria e Credo* le « Missae votivae in cantu », *quamvis non sint pro re gravi et publica simul causa*, di cui la rubrica del Messale nelle *Additiones etc.*, Tit. II, n. 10.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — Lunedì 19 dicembre il S. P. tenne *Concistoro segreto*, in cui anzitutto rivolgeva ai Cardinali una breve affettuosa Allocuzione per confortarli delle molte e gravi perdite subite dal S. Collegio, con la morte di quattro Cardinali Arcivescovi (di Armagh, Palermo, Strigonia e Toledo) e di tre Cardinali di Curia (Bonzano, Cagiano, Ranuzzi de Bianchi) ai quali si aggiungeva la recente abdicazione del Cardinale Billot, rilevata dal S. Padre con queste parole (dall'originale latino): « Un'altra perdita, nè lieve provenne all'alto vostro ceto dalla rinunzia del già Vostro eminentissimo collega Cardinale Ludovico Billot, che così ritornava alla vita religiosa in quella gloriosa e della Santa Chiesa tanto benemerita Compagnia di Gesù, che al vostro ceto già lo aveva dato. La lettera autografa che la detta rinunzia presentava, ce ne adduceva così alti e spirituali motivi ed in così gravi circostanze, che dopo molte riflessioni e preghiere credemmo dovere Nostro di accettarla e mandarla ad effetto. Il che si fece concorrendovi il signor Cardinale Nostro Segretario di Stato e il Preposito Generale della medesima Compagnia, espressamente da Noi incaricati, con redigerne, a perpetua memoria della cosa, opportuno documento, il quale da Noi letto ed approvato, e munito del Nostro sigillo il 21 settembre fu pure dai menzionati Cardinali e Preposito Generale di loro propria mano sottoscritto ».

Appunto a risarcire il S. Collegio di queste dolorose perdite procedeva a creare e pubblicare cinque

Nuovi Cardinali, dei quali diamo, come di consueto, un breve cenno biografico:

Il card. Alessio Enrico Lépicier, nato a Vancouleurs (Diocesi di Verdun) il 28 febbraio 1863, entrò giovanissimo nell'ordine dei Servi di Maria e compiuti a Londra i suoi studi teologici, fu ordinato sacerdote il 19 settembre del 1885. A Roma dove già prete seguì un corso di perfezionamento nel Collegio Urbano di Propaganda Fide fu alunno del Satolli, allora brillante professore in quell'ateneo, e godè la stima del futuro cardinale fino a meritare di essere da lui stesso più volte chiamato a supplirlo e quindi a succedergli nella Cattedra di teologia dommatica. Questa tenne con plauso unanime per ben venticinque anni, nel qual tempo egli diede alle stampe opere numerosissime d'indole sacra, filosofica, ascetica, morale classici, si può ben dire, sono i suoi trattati *de Beatissima Virgine Maria* e quello *de Indulgentiis*.

Alle cariche del suo Ordine, che furono anch'esse numerose e importanti, gli si aggiunsero nel 1911 e dipoi delicati uffici da parte della S. Sede. Fu membro di molte Commissioni pontificie, di quella tra le altre, della codificazione del Diritto Canonico e di quella degli Studi Biblici: Consultore delle Sacre Congregazioni Concistoriale, dei Sacramenti, dei Religiosi, di *Propaganda*, egli coopera altresì alla redazione del Catechismo per la Chiesa universale.

Nel 1924 veniva nominato Visitatore Apostolico delle Indie Orientali ed eletto Arcivescovo titolare di Tarso. Di ritorno dalla sua missione egli era ora ritornato alla pace feconda della sua attività intellettuale quando il S. Padre ha voluto coronare una così laboriosa e illuminata serie di servizi resi alla Chiesa elevandolo alla Sacra Porpora.

Il Card. Raimondo Maria Rouleau, nato a Isle Vert il 6 aprile del 1866, nel 1886 entrò nel noviziato dei Domenicani a Saint-Hyacinthe (Canadà) dove emise i suoi primi voti religiosi. Nella Corsica, dove i Domenicani hanno un fiorente Studentato, completò il corso dei suoi studi. Ritornò nel Canadà nel 1894 e fu professore, quindi maestro dei novizi. A Ottawa fu priore di quella importante comunità domenicana. Professore di teologia morale e di Diritto canonico e Reggente di studi, spiegò nei singoli uffici la più illuminata attività. Nel Capitolo provinciale del 1919 fu eletto Superiore della Provincia.

Nel 1923 fu eletto vescovo di Valleyfield. Rimasta vacante la sede metropolitana di Québec per la morte dell'Eminentissimo Bégin, Mons. Rouleau fu promosso a quella Chiesa, dove fece il solenne ingresso il 12 novembre del 1926. A lui, il regnante Pontefice dà ora l'onore della porpora cardinalizia di cui la sede arcivescovile di Québec fu già più volte insignita.

Il Card. Segura y Saenz, fece i suoi studi nel Seminario Arcivescovile di Burgos, ove venne ordinato sacerdote.

Laureatosi in Comillas in filosofia, teologia e diritto canonico, fu professore a Burgos, poi chiamato alla cattedra di diritto nella pontificia Università di Valladolid. Ivi seppe talmente con la sua condotta e col suo zelo cattivarsi la stima di quell'arcivescovo, che fu da lui richiesto alla S. Sede come ausiliare e consacrato vescovo titolare di Apollonia il 13 giugno 1916 a soli 36 anni.

Ma un nuovo campo di fatiche apostoliche, più conforme forse alle aspirazioni e alla sua indole, attendeva il nuovo vescovo, nella Diocesi di Coria, alla cui sede veniva eletto nel 1920, e ove appena recatosi dava inizio a una serie di opere religioso-sociali che oltre alla entusiastica riconoscenza di quelle popolazioni gli attirava l'ammirazione unanime per i tesori di prudenza e di saggezza e per il fervore di carità che in esse aveva saputo profondere. Resterà indimenticabile nel suo episcopato di Coria la giornata solennissima della consacrazione della sua Diocesi al Sacro Cuore in cui si rese palese nelle manifestazioni di fede di quelle popolazioni il frutto delle sue apostoliche fatiche largamente benedette da Dio. Il suo zelo, l'attaccamento al Vicario di Gesù Cristo, le sue squisite doti di pastore di anime e di uomo di governo, avendo richiamato su di lui la particolare attenzione della S. Sede, fu da questa nel 1926, promosso alla Sede Arcivescovile di Burgos, ove dopo essersi tracciato un nuovo piano generoso di opere e di iniziativa a bene della Chiesa e incominciatane l'attuazione, lo sorprende la grande dignità della Porpora e la sua destinazione a Toledo Sede primaziale di Spagna.

Il Card. Giuseppe Binet, nacque a Juvigny nella diocesi di Soissons l'8 aprile 1869. Compiuto con lode il corso di studi e ordinato sacerdote, venne destinato come professore nel Seminario Maggiore; quindi veniva

nominato Canonico onorario della Cattedrale. Attese alla pubblicazione della *Settimana Religiosa* e di vari bollettini parrocchiali. Fu nominato vescovo di Soissons il 16 giugno 1920. Durante i sette anni del suo episcopato dette vita a molte e importanti opere.

Rimasta vacante la sede metropolitana di Besançon, Mons. Binet ne fu nominato Arcivescovo. Mentre attendeva a sistemare le cose della diocesi di Sossons per poi recarsi a Besançon, gli giunse la notizia della sua elevazione alla Porpora.

Nell'ultima guerra fu chiamato a prestar servizio militare, prima come soldato di milizia territoriale, poi come infermiere e finalmente come Cappellano militare. La sua condotta durante il servizio militare fu degna della massima lode, si che meritò d'essere citato all'ordine del giorno, e alla fine della guerra venne decorato con la Legion d'Onore.

Il Card. Giustiniano Serédi, nato il 23 aprile 1884 in Keadi, presso l'Abbazia di San Martino di Pannonia. A venti anni prese l'abito benedettino e nel 1905 professò i voti monastici. Fu ordinato sacerdote nel 1908 e venne quindi inviato a Roma a perfezionarsi negli studi ecclesiastici al Collegio Internazionale di S. Anselmo sull'Aventino. Tra gli alunni del Collegio si distinse ben presto per acume d'ingegno e per diligenza e assiduità negli studi. Compiuto, perciò, con lode il corso, fu eletto professore nel medesimo Istituto. La S. Sede si valse largamente dell'opera sua tanto nelle S. Congregazioni Romane quanto negli Istituti di cultura esistenti in Vaticano, dove era attualmente professore di Archivistica. Ma dove maggiormente rifulse la cultura del P. Serédi fu nella compilazione dell'opera « Fontes Iuris Canonici » per la quale egli prestò la sua operosa attività, coadiuvando assiduamente l'E.mo Card. Gasparri nella pubblicazione dei sei volumi, dei quali l'Opera stessa si compone.

Il valore singolare di P. Serédi fu pure altamente apprezzato nell'importante ufficio diplomatico, ch'egli rivestiva come consigliere ecclesiastico della Legazione ungherese presso la S. Sede; nel quale ufficio egli fu sempre ascoltato con deferenza. Con questa vasta preparazione di studi e di esperienza, P. Serédi si accinge ad assumere il Governo della Sede Primaziale Ungherese, tanto importante non solo nella vita ecclesiastica, ma anche nella vita civile della sua patria.

Dopo annunziata la creazione dei nuovi Cardinali, il S. P. provvedeva anzitutto l'Alto Ufficio di *Cancelliere di S. R. Chiesa*, reso vacante dalla morte del Card. Cagiano, conferendolo al Card. Andrea Frühwirth, già Penitenziere Maggiore, il quale, secondo il rito, dimetteva l'attuale titolo dei SS. Cosma e Damiano per optare a quello di S. Lorenzo in Damaso che ha sede, com'è noto, nello stesso Palazzo della Cancelleria Apostolica.

Di poi il S. P. provvedeva le seguente Chiese:

Chiesa Metropolitana di Toledo, per E.mo Card. Pietro Segura y Saenz, traslato dalla Chiesa Metropolitana di Burgos.

Chiesa titolare Patriarcale di Costantinopoli, per Mons. Antonio Anastasio Rossi, promosso dalla Chiesa Arciv. di *Udine*.

Chiesa Cattedrale di Ratisbona, per Mons. Michele Buchberger.

Chiesa Cattedrale di Scranton, per Mons. Tommaso C. O'Reilly, Parroco della Cattedrale di Cleveland.

Chiesa Cattedrale di Boise City, per Mons. Edoardo Kelly, Cancelliere della Curia Episcopale di Baker City.

Chiesa Cattedrale di Troyes, per Mons. Maurizio Feltin, Parroco-decano di Santa Maria Maddalena in Besancon.

Chiesa titolare Vescovile di Taso, per Mons. Francesco Johannes, parroco dell'Immacolata Concezione nella città di S. Joseph, deputato *Coadiutore* con futura successione di Mons. Giovanni Ward, Vescovo di *Leavenworth*.

Chiesa titolare Vescovile di Eumenia, per Mons. Giovanni Maria Mac. Namara, Parroco della Chiesa di S. Gabriele in Washington deputato Ausiliare di Mons. Michele Giuseppe Curley, Arciv. di Baltimora.

Chiesa titolare Vescovile di Camaco, per Mons. Leone Wetmanski, Direttore Spirituale nel Seminario di Plock, deputato Ausiliare del Mons. Antonio Giuliano Nowowieiski, Vescovo di Plock.

Quindi faceva la preconizzazione dei seguenti **nuovi Vescovi**, già nominati a suo tempo, con Bolle e Brevi Apostolici.

Chiesa Metropolitana di S. Severino, per Mons. Antonio Galati, promosso dalla Ch. Cattedrale di Oppido Mamertina.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pelusio, per Mons. Placido Angelo Rey Lemos, promosso dalla Ch. Cattedrale di Lugo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Dara, per Mons. Giuseppe Maria Le Gouaze, Sacerdote della Diocesi di Vannes e Vicario Generale di Porto Principe, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giuliano Guglielmo Gonan, Arcivescovo di Porto Principe.

Chiesa titolare Arcivescovile di Efeso, per Mons. Valerio Valeri, Uditore della Nunziatura Apostolica di Francia, deputato Delegato Apostolico in Egitto e in Arabia.

Chiesa Metropolitana di Besançon, per Mons. Carlo Giuseppe Enrico Binet, promosso dalla Ch. Cattedrale di Soissons.

Chiesa titolare Arcivescovile di Corinto, per Mons. Ettore Felici, deputato Nunzio Apostolico al Chile.

Chiesa Metropolitana di Strigonia, per Mons. Giustiniano Serédi, O. S. B. Procuratore Generale della Congregazione Benedettina Ungherese.

Chiesa Metropolitana du Santiago di Compostella, per Mons. Zaccaria Martinez y Nunez, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Vittoria.

Chiesa Cattedrale di Gibilterra, per Mons. Riccardo Fitzgerald, Sacerdote della Diocesi di Cloyne.

Chiesa titolare Vescovile di Dadima, per Mons. Giuseppe di Gesù Lopez, Vicario Gen. di Aguas Calientes, deputato Ausiliare di Mons. Ignazio Valdespino y Diaz, Vescovo di Aguas Calientes.

Chiesa Cattedrale di Paranà, per Mons. Giuliano Martinez, Parroco della Cattedrale di Paranà.

Chiesa Cattedrale di Cordoba, per Mons. Firmino Lafitte, Parroco di S. Nicolò in Buenos Aires.

Chiesa Cattedrale di Catamarca, per Mons. Innocenzo Davila y Matos, traslato dalla Chiesa titolare di Ostracine.

Chiesa Cattedrale di Santiago dell'Estero, per Mons. Audino Rodriguez, Sacerdote della Diocesi di Cordoba.

Chiesa Cattedrale di Lodi, per Mons. Pietro Calchi-Novati, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Bobbio.

Chiesa Cattedrale di Anagni, per Mons. Guadenzio Manuelli, Arciprete di Oleggio in Diocesi di Novara.

Chiesa titolare Vescovile di Selinonte, per Mons. Giuseppe Dinand, S. J., deputato Vicario Apost. di Giamaica.

Chiesa Cattedrale di Poona, per Mons. Enrico Doering, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Madito, con denominazione personale di Arcivescovo.

Chiesa Cattedrale di Fukuoka, recentemente eretta, per Mons. Ferdinando Thiry, della Società delle Missioni Estere di Parigi.

Chiesa titolare Vescovile di Termopile, per Mons. Enrico Thomson, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Gibilterra.

Chiesa Cattedrale di Ogliastra, per Mons. Giuseppe Miglior, Vic. Gen. di Cagliari.

Chiesa Cattedrale di Nagasaki, per Mons. Gennaro Hayasaka, Sacerdote della Diocesi di Hakodate.

Chiesa titolare Vescovile di Mirina, per Mons. Edoardo Galvin, della Società delle Missioni Estere di S. Colombano, deputato Vicario Apostolico di Hanyang.

Chiesa titolare Vescovile di Ostracine, per Mons. Alessandro Berlioz, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Hakodate.

Chiesa Cattedrale di San Severino, a cui è unita l'Amministrazione perpetua della Diocesi di Treia, per Mons. Vicenzo Migliorelli, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Norcia.

Chiesa Cattedrale di Nardò, unita *in persona* colla Chiesa Cattedrale di Gallipoli, per Mons. Gaetano Müller, Vescovo di Gallipoli.

Chiesa Cattedrale di Policastro, unita *in persona* colla Chiesa Cattedrale di Capaccio-Vallo, per Mons. Francesco Cammarota, Vescovo di Capaccio-Vallo.

Chiesa Cattedrale di Oppido Mamertina, per Mons. Giuseppe Antonio Caruso, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Cariati.

Chiesa titolare Vescovile di Attea, per Mons. Fortunato Devoto, Vic. Gen. dall'Archidiocesi di Buenos Aires, deputato Ausiliare di Mons. Giuseppe Bottaro, Arcivescovo di Buenos Aires.

Chiese Cattedrali di Calahorra e Calzada, per Mons. Fedele Garcia Martinez, Amministratore Apostolico delle stesse Chiese, traslato dalla Chiesa titolare di Ippo.

Chiesa titolare Vescovile di Diocesarea, per Mons. Simone Lorenzo Salvi, Abate Ordinario di Subiaco.

Chiesa titolare Vescovile di Ippo, per Mons. Giov. Battista Peterson, Parroco di S. Caterina in Boston e Rettore e Professore di quel Seminario

Diocesano, deputato Ausiliare dell'E.mo Cardinal Guglielmo O' Connell, Arcivescovo di Boston.

Chiesa Cattedrale di Changanacherry, per i Siro-Malabarici, per Mons. Giacomo Kalacherry, Sacerdote della stessa Diocesi.

Chiesa Cattedrale di Acireale, per Mons. Evasio Colli, Prevosto-Parroco di Occimiano in Diocesi di Casale Monferrato.

Chiesa titolare Vescovile di Elenopoli di Bitinia, per Mons. Michele Tommaso Labrecque, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Chicoutimi.

Chiesa titolare Vescovile di Geropoli, per Mons. Nicanore Mutiloa, della Congregazione del SS.mo Redentore, deputato Amministratore Apostolico di Barbastro.

Chiesa Cattedrale di Colle di Val d'Elsa, per Mons. Ludovico Ferretti, dei Frati Predicatori, Primo Compagno del Commissario della Suprema S. C. del S. Uffizio.

Chiesa Cattedrale di Wladislavia, per Mons. Wladislao Krinicki, traslato dalla Chiesa titolare di Acanto.

Chiesa Cattedrale di Coria, per Mons. Dionisio Moreno y Barrio, Parroco di « S. Marina la Real » nella città di Leon.

In fine il Santo Padre ha confermato l'elezione di Mons. Giuseppe Rabbani alla sede vescovile di Homs-Hama dei Siri, e la designazione di Coadiutore con futura successione per la Diocesi Caldea di Zachô per Mons. Pietro Aziz Hoh, Vescovo titolare di Arad.

Indi il Santo Padre, impartita la Benedizione Apostolica, faceva ritorno nei suoi privati appartamenti, accompagnato dalla Sua Nobile Anticamera Segreta.

Prima di ritirarsi nelle sue stanze, imponeva la mozzetta a S. E. Rev.ma Mons. Antonio Anstasio Rossi, nominato Patriarca di Costantinopoli.

Ancora giovedì 22 dicembre il Santo Padre teneva nell'Aula delle Benedizioni (sopra il portico della Basilica Vaticana, **Concistoro pubblico**, nel quale imponeva solennemente il Cappello rosso agli E.mi Cardinali Hlond, creato nel Concistoro del 20 giugno, e a quattro dei Cardinali creati nel precedente Concistoro segreto del 19 dicembre, cioè Lépicier, Rouleau, Binet, Serédi, mentre il Card. Segura y Saenz deve ancora ricevere la Berretta cardinalizia che gli verrà imposta, per privilegio, dal suo Sovrano, Re Alfonso XIII. Nel frattempo il Santo Padre ascoltava la terza perorazione della causa del S. di Dio Contardo Ferrini, laico, professore dell'Università di Pavia.

Quindi in **Concistoro segreto**, dopo la chiusura della bocca ai suddetti cinque Cardinali novelli, ha proposta le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di S. Salvatore, per Mons. Alfonso Belloso, Amministratore Apostolico.

Chiesa titolare Vescovile di Troade, per Mons. Ambrogio Luddi, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Assisi.

Chiesa titolare Vescovile di Vaga, per Mons. Antonio Teodoro Spruit, dell'Ordine dei Frati Minori, deputato Vicario Apostolico di Luanfu.

Chiesa titolare Vescovile di Amizone, per Mons. Gabriele Perlo, dell'Isti-

tuto della Consolata per le Missioni Estere, deputato Primo Vicario Apostolico di *Mogadiscio.*

Chiesa titolare Vescovile di Midila, per Mons. Giovanni O'Shea, Sacerdote della Congregazione della Missione, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Paolo M. Dumond, Vicario Apostolico di Kanchow.

Dopo aperta la bocca e posto l'Anello Cardinalizio ai nuovi E.mi Cardinali, il Santo Padre ha assegnato loro i seguenti titoli:

All'E.mo HLOND, il Titolo di S. Maria della Pace; All'E.mo LÉPICIER, il Titolo di S. Susanna; All'E.mo ROULEAU, il Titolo di S. Pietro in Montorio; All'E.mo BINET, il Titolo di S. Prisca; all'E.mo SERÉDI, il Titolo dei SS. Andrea e Gregorio al Celio.

Quindi l'E.mo Card. BINET, fece la postulazione pel pallio della sua Metropolitana di Besançon, il Card. SERÉDI per la sua Strigonia; il Card. MERRY DEL VAL a nome del Card. Segura y Saenz per Toledo; e in seguito, dai relativi Procuratori è stata fatta la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Mérida, Florianopolis, S. Severina, S. Giacomo di Compostella, S. Salvatore in America, e per le Chiese Cattedrali di Anagni e di Tarbes e Lourdes.

Nomine Pontificie. — *26 aprile 1927:* Mons. Benedetto Aloisi-Masella, Nunzio Apostolico nel Brasile; *8 maggio 1927:* Mons. Antonio Anelli; i Revmi: P. Bartolomeo Xiberta e P. Ilario Doswald, dell'Ordine dei Carmelitani; P. Gregorio di S. Teresa, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi; P. Gennaro Moretti, dell'Ordine dei Minimi; P. Carlo Gussoni, dei Chierici Regolari Barnabiti; P. Possidio Dauby, degli Agostiniani dell'Assunzione; P. Giuseppe Haegy, della Congregazione dello Spirito Santo; Don Francesco Walland, della Pia Società Salesiana di D. Bosco, *Consultori della Sacra Congregazione dei Sacramenti; 1° ottobre 1927:* Mons. Guglielmo Teodoro Heard, *Uditore* di S. Romana Rota; *8 novembre 1927:* Mons. Alessandro Paglialunga e il Revmo P. Abbate Nicola Lardi, dei Canonici Regolari Lateranensi, *Consultori della Sacra Congregazione «pro Ecclesia Orientali».*

Lutti nel S. Collegio. — Il Sacro Collegio è stato funestato ancora da gravissimi lutti, che hanno particolarmente colpito il cuore del S. Padre. Il 22 ottobre proprio mentre, alla presenza di quasi tutto l'Episcopato Irlandese, stavano per iniziarsi in Roma le cerimonie per l'inaugurazione del Collegio ecclesiastico, donato con munificenza sovrana dal Papa alla cattolica Irlanda, nel nuovo grandioso edificio costruito tra la piazza S. Giovanni in Laterano e quella dei Ss. Quattro Coronati, spegnevasi in patria il Card. Patrizio O' Donnell, Primate d'Irlanda, creato appena nel Concistoro del 14 dicembre 1925. (Vedasi il cenno biografico a p. 30 del 1926). Tanta era la venerazione dell'episcopato pel suo Primate, che senz'altro attendere, tutti i Vescovi irlandesi già presenti in Roma, sospese le cerimonie inaugurali, sono subito ripartiti per l'Irlanda, onde partecipare ai suoi funerali, che riuscirono anche eloquentissima testimonianza della devozione del popolo, delle autorità, di tutta la Nazione senza distinzione di partiti, che ne rimpiangeva l'opera, dotta, prudente e autorevole sempre spesa pel bene della Chiesa e della Patria.

Sabato 12 novembre alle ore 15.10, dopo una lunga e penosa agonia spegnevasi serenamente in Palermo il cardinale **Alessandro Lualdi**, Arcivescovo di Palermo.

Era nato in Milano il 12 agosto 1858; venne ordinato sacerdote nel 1880, e qualche mese dopo veniva in Roma, nel Seminario Lombardo a fine di completarvi gli studi. Quattro anni più tardi, faceva ritorno nella diocesi milanese, laureato in teologia; quivi venne destinato al Seminario di S. Pietro Martire, con la carica di Maestro dei Prefetti, e la cattedra di matematica. Nel 1890 D. Lualdi veniva trasferito al Seminario Maggiore per insegnarvi teologia e diritto canonico, fino al 1894, anno in cui fu chiamato da Leone XIII in Roma, per sostituire Mons Ernesto Fontana, eletto Vescovo di Crema, nella carica di Rettore del Seminario Lombardo. Insegnò eziandio diritto canonico e teologia dogmatica nel Seminario Vaticano; quindi fu incaricato dell'insegnamento di teologia mistica nel Collegio Leoniano, per la superiore formazione ecclesiastica.

Benchè gravato dal triplice insegnamento non lasciò mai di reggere le sorti del Seminario Lombardo, con zelo e valore, finchè Pio X di s. m., che lo aveva carissimo, essendo rimasta vacante la sede Metropolitana di Palermo per la morte del Cardinale Celesia, il 14 novembre 1904, lo destinava a quella importante sede, e nel Concistoro del 19 aprile 1907 lo creava Cardinale di S. R. Chiesa, assegnandogli poi il titolo dei Ss. Andrea e Gregorio al Monte Celio.

Quale sia stato il suo governo pastorale, per un ventennio nella Metropoli siciliana, ce lo attestano la devozione e l'amore dei palermitani d'ogni ceto e di ogni classe, la deferenza delle autorità, sopratutto la cooperazione fervida del suo Clero; il lutto profondo della Città e della Diocesi, espresso con plebiscitario dolore.

Il Cardinale Lualdi apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio e della Revma Fabbrica di S. Pietro.

Anche nella morte del Card. **Giovanni Bonzano**, avvenuta sabato 26 novembre in una clinica religiosa, dove aveva subita gravissima operazione chirurgica per un tumore molle viscerale, non abbiamo purtroppo molto da aggiungere al cenno biografico, dato a p 29 del 1923 in occasione della sua elevazione al Cardinalato nel Concistoro dell'11 dicembre 1922. I lettori poi ricordano le festose generali accoglienze che Egli ricevette quando si recò, Legato del S. Padre, al Congresso Eucaristico mondiale di Chicago (cfr. *Mon. Eccles.*, 1926 p. 203, s 223), in quell'America nella quale come Delegato Apostolico aveva lasciato grande esempio di pietà, prudenza e giustizia. Non è poi destinato a esser conosciuto dal pubblico quanto di bene la sua generosa carità abbia sparso dovunque, specialmente a favore delle Missioni e del clero povero, in questi brevi anni di cardinalato: nè l'opera avveduta, diligente e preziosissima che ha prestato nelle Sacre Congregazioni, che a gara lo richiedevano, come mostra l'elenco di quelle cui fu successivamente ascritto: la Concistoriale, del Concilio, dei Religiosi, di *Propaganda Fide*, dei Riti, degli Affari Ecclesiastici Straordinari, dei Seminari e Università degli Studi, per la Chiesa Orientale, nonchè al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Necrologio. — *1° agosto:* Mons. Giuseppe Schirò, Arcivescovo di Neocesarea, greco-albanese; *14 settembre:* Mons. Giuseppe Gandolfi, Vescovo di *Iesi; 21 settembre:* Mons. Pio Stella, Ausiliare di *Montevideo; 12 ottobre:* Mons. Francesco de Henle, Vescovo di *Ratisbona; 14 ottobre:* Mons. Filippo Tchao, uno dei Vescovi cinesi consacrati l'anno scorso dal S. Padre, morto vittima di carità, per polmonite contratta nell'assistere i suoi fedeli; *22 ottobre:* Mons. Apollonio Maggio, Vescovo di *Ascoli Piceno; 31 ottobre:* Monsignor Geremia Giacomo Harty, Vescovo di *Omaha; 6 novembre:* Mons. Ludovico Petit, Arcivescovo, già di *Atene; 9 novembre:* Mons. Gennaro Trama, Vescovo di *Lecce;* Mons. Roberto Giulio Colombo, Vescovo titol. di *Camaco; 14 novembre:* Mons. Pio Damaso De Bono, già Vescovo di *Caltagirone; 24 novembre*: Mons. Patrizio Riccardo Heffron, Vescovo di *Winona.*

RECENSIONI

CONTESSA MARIA LUISA FIUMI. *Le Mistiche Umbre.* – Un interessante ed elegante volume in-8° gr., illustrato. (Firenze, G. Barbera) L. 50.

Non accade facilmente di trovare un libro nutrito di nobili sentimenti, di un sano senso morale che costituisca anche una lettura piacevole per elementi di cultura e per vivezza di narrazione. Quando si ha la fortuna d'imbattersi in una di tali opere di eccezione vale la pena di segnalarle al pubblico di buon gusto. È ciò che ben volentieri facciamo per *Le Mistiche Umbre* di Maria Luisa Fiumi pubblicato in questi giorni dalla Casa Barbera in una meravigliosa edizione che costituisce già per se stessa un piccolo capolavoro tipografico. Ben a ragione l'autrice dichiara nella prefazione « io ho voluto scrivere un libro di bontà ». Ella ci dà infatti una di quelle opere che fa bene leggere e che suscitano nel nostro spirito una simpatia risonanza di pensiero. L'arte astratta non ha ragione di esistere, oggi se non contiene un significato, un comandamento di vita: e questo bene ha compreso la Fiumi, scrittrice che, del nostro tempo ha il carattere, pure rifuggendo da alcuni lati, fra i meno simpatici, di quelli che formano la caratteristica della letteratura femminile italiana. Fra tanti libri che a forza ricercare affannosamene l'originalità, e di complicare false e perverse situazioni sentimentali, finiscono per smarrirsi, in tortuose digressioni e sopratutto per non aver niente da dire, quest'opera della Fiumi meditata, solida, ben costrutta e scritta in un purissimo italiano merita il consenso dei nostri lettori. Per buona ventura il tempo di certe degenerazioni letterarie è già passato e si ritorna adesso alle classiche e sane tradizioni di nostra gente. Per questo sentiamo di poter predire a quest'opera letteraria che sa essere insieme opera di bontà, la miglior fortuna.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.